


Studio Tributario
e Societario



TAX for Professionals | Newsletter n. 9 | maggio 2025

FOCUS: La circolare Assonime sui conferimenti

Deloitte for Professionals Stp Srl

Deloitte.

Indice

SCADENZE FISCALI

FOCUS: La circolare Assonime sui conferimenti

NEWS

- DIRITTO SOCIETARIO

Responsabilità dei sindaci: primi orientamenti della giurisprudenza

- OPERAZIONI STRAORDINARIE

Non è elusiva la scissione di società semplice

- IMPOSTE DIRETTE

Per il riporto delle perdite fiscali valgono le norme dell'anno di utilizzo

- IMPOSTE INDIRETTE

Rimborso Iva anche per le migliorie su beni di terzi

- ACCERTAMENTO

Concordato preventivo biennale: online il software 2025-2026

Scadenze fiscali

16 maggio

Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi corrisposti o maturati nel mese precedente

L'elenco completo delle prossime scadenze fiscali può essere consultato al seguente link:

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php>

Focus

La circolare Assonime sui conferimenti

Assonime dedica la circolare 29 aprile 2025 n. 10 al tema dei conferimenti di azienda e di partecipazioni, oggetto del recente intervento del legislatore delegato dalla norma di riforma fiscale.

Il documento dà conto dei molteplici interventi mediante i quali il Dlga 192/2024 ha inteso semplificare e razionalizzare la materia. Nel proseguo trascuriamo gli elementi generali dei nuovi istituti e concentriamo l'analisi in dettaglio sui principali spunti offerti dall'Associazione.

Conferimenti di azienda

L'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 8/e del 2010, era giunta ad affermare che nel caso di conferimento di azienda fiscalmente neutrale ex articolo 176 TUIR l'avviamento preesistente, riferibile all'azienda conferita, non poteva transitare dal conferente alla conferitaria e che tale posta contabile debba "essere esclusa dal concetto di azienda conferita, così come definita dal citato articolo 176" del TUIR.

Assonime sottolinea che questa tesi, però, era disattesa espressamente dall'articolo 1 del d.m. 25.7.2008 attuativo della disciplina di riallineamento dei maggiori valori iscritti in esito ad operazioni di conferimento di azienda, fusione e scissione: l'articolo 1 da un lato identificava le divergenze riallineabili e dall'altro lato si riferiva testualmente ai beni classificati dalla società conferitaria tra le immobilizzazioni materiali o immateriali, "incluso l'avviamento". Pertanto, nell'ordinamento vi era già una disposizione in cui si ribadiva la trasferibilità dell'avviamento preesistente alla conferitaria, nel presupposto che la conferitaria subentrasse nel valore fiscale residuo dell'avviamento già esistente così come accade per gli altri beni del compendio aziendale.

Con le modifiche attuate dal Dlgs 192/2024 all'articolo 176 del Tuir vengono risolte definitivamente le incertezze, dato che viene ora stabilito che la conferitaria subentra nella posizione del soggetto conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa "compreso il valore dell'avviamento".

Questa innovazione, per simmetria, ha ricadute anche sulla posizione del conferente, che deve attribuire alla partecipazione ricevuta un valore fiscale corrispondente alla somma algebrica dei valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda conferita: dato che anche l'avviamento è ora ricompreso tra gli elementi dell'attivo dell'azienda conferita, il valore fiscale della partecipazione ricevuta dal conferente viene ad incorporare anche il valore fiscale residuo dell'avviamento stesso.

La circolare sottolinea che la modifica normativa non è stata qualificata come interpretazione autentica; per questo, non sembra possibile assumere che abbia efficacia retroattiva. Tuttavia, è anche vero che – come si evince dalla relazione illustrativa – la modifica si proponeva di superare l'incertezza interpretativa sollevata dalla posizione assunta dall'Agenzia delle entrate che il legislatore ha ritenuto di non confermare.

Pertanto, il chiarimento legislativo potrebbe costituire un argomento logico-sistematico a sostegno di quelle imprese che, in passato, non abbiano ritenuto fondata la ricostruzione dell'Agenzia e abbiano valutato di non seguirla.

Conferimenti minusvalenti di partecipazioni

Il valore contabile di iscrizione della partecipazione da parte della conferitaria (o se maggiore, il valore contabile di iscrizione del conferente nella fattispecie regolata dall'articolo 175 del TUIR) è rilevante, nell'ambito del regime del realizzo controllato, per l'individuazione tanto delle plusvalenze quanto delle minusvalenze da conferimento con la particolarità, in quest'ultimo caso, che sono potenzialmente deducibili i soli minusvalori "effettivamente realizzati", ossia quelli che trovano copertura nel minor valore normale della partecipazione rispetto al suo costo fiscalmente riconosciuto.

La circolare di Assonime ricorda quindi che, se il conferimento avviene per un valore di realizzo (90) inferiore rispetto al valore normale e tale valore normale (es. 110) è di ammontare superiore rispetto al costo fiscale della partecipazione (100), il conferimento si può attuare senza fare emergere alcuna plusvalenza imponibile salvo dover sterilizzare in ogni caso la minusvalenza contabile perché non "effettiva".

Al riguardo, un primo aspetto che merita di essere evidenziato è che né nella norma né nella relazione illustrativa vengono fornite indicazioni in merito al valore fiscale da attribuire alle partecipazioni ricevute dal conferente e a quello che vengono ad assumere le partecipazioni iscritte dalla conferitaria in esito ad un conferimento minusvalente.

Anche nei casi di conferimenti di partecipazioni minusvalenti dovrebbe rimanere fermo il principio secondo cui il conferente deve attribuire alla partecipazione ricevuta un valore fiscale coincidente con quello impiegato ai fini della determinazione della minusvalenza rilevante (ossia, con il corrispettivo da assumere ai fini impositivi).

Secondo la circolare, quindi "In quest'ottica se, ad esempio, il costo fiscale della partecipazione conferita è 100 e il valore normale è 110, qualora il conferente iscriva la partecipazione ricevuta a 90 (e per semplicità la conferitaria faccia altrettanto) – non risultando conseguita ai fini fiscali né una plusvalenza né una minusvalenza (dove un corrispettivo pari a 100) – tale partecipazione dovrebbe conservare il medesimo costo fiscale originario (100). Analoghi effetti si dovrebbero produrre quando la minusvalenza fiscalmente rilevante risulti inferiore a quella contabile per effetto del limite del valore normale. Si consideri ancora una volta il caso in cui il costo fiscale della partecipazione conferita è 100; se il valore normale è pari a 95 e il conferente e la conferitaria iscrivono la partecipazione a 90, si avrà una minusvalenza rilevante di 5 (100-95) e non di 10, sicché il valore fiscale da attribuire alla partecipazione ricevuta dal conferente sarà 95 e non 90."

Per quanto riguarda la società conferitaria, in considerazione del fatto che per questa non si realizza nessun presupposto impositivo e tenuto conto che la natura fiscale dell'operazione è "realizzativa", dovrebbe rimanere fermo il principio generale secondo il quale essa, in qualità di mero acquirente della partecipazione conferita, assume quale valore fiscalmente riconosciuto quello rilevato in contabilità.

Conferitaria società di persone

Un passaggio particolarmente delicato dell'interpretazione di Assonime riguarda il tema della forma giuridica della società conferitaria.

La circolare muove dal presupposto che il rinvio alle disposizioni del comma 2, operato dal comma 2-bis, riguarda essenzialmente il meccanismo impositivo, ossia il regime di realizzo controllato, e non i presupposti e i limiti di accesso alla stessa disciplina del comma 2-bis, che sono configurati in modo autonomo rispetto a quelli del comma 2. Per questo motivo, non sembrano esservi particolari motivi per ritenere che la disciplina del comma 2-bis non possa operare in presenza di conferimenti di partecipazioni qualificate in società di persone residenti in Italia oppure estere.

In passato, nella risoluzione in 43/e del 2017 l'Agenzia aveva ritenuto che non solo la società scambiata ma anche la società che acquisiva/integrava il controllo dovesse essere una società di capitali residente, postulando che i requisiti soggettivi del comma 2 dovessero desumersi, per motivi sistematici, da quelli enunciati dal comma 1 (anche se non richiamati espressamente). Il d.lgs. n. 192 del 2024, nel riformulare il comma 2, ha ormai reso autonomo e distinto l'ambito soggettivo dello scambio di partecipazioni mediante conferimento (comma 2) da quello dello scambio di partecipazioni mediante permuta (comma 1), sicché la tesi dell'automatica estensione dei requisiti del comma 1 alla fattispecie del comma 2 (e 2-bis) non sembra più fondatamente sostenibile.

In considerazione di ciò, Assonime conclude che si debba ammettere che la società conferitaria possa configurarsi anche come una società di persone.

Conferimenti integrativi del controllo

Nella nuova formulazione dell'articolo 177 il regime di realizzo controllato viene esteso anche ai conferimenti integrativi di controllo senza la richiesta che si debba trattare di operazioni eseguite *“in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario”*.

Assonime sottolinea che la modifica pone rimedio a talune ingiustificate disparità di trattamento che si sarebbero potute venire a determinare. In base alla disciplina previgente, ad esempio, se alcuni soci titolari complessivamente dell'80% del capitale sociale (e dei diritti di voto) di una società avessero conferito, contestualmente e mediante un unico atto le proprie partecipazioni di minoranza in favore di una stessa società conferitaria, avrebbero potuto beneficiare tutti del regime di realizzo controllato. Viceversa, se la stessa operazione fosse stata suddivisa in due fasi, e alcuni soci avessero apportato partecipazioni complessivamente rappresentative del 60% della società e poi gli altri soci avessero conferito l'ulteriore 20%, questi ultimi non avrebbero potuto finire del regime di realizzo agevolato, trattandosi di un'integrazione non dovuta all'esistenza di obblighi legali o di vincoli statuari.

Nel nuovo assetto normativo, l'integrazione del possesso partecipativo (20%) di una partecipazione che già supera la soglia del controllo (60%) potrà invece essere effettuata in regime di realizzo controllato.

Conferimenti di minoranza qualificata in holding unipersonale

La richiesta contenuta nel comma 2 bis dell'articolo 177 si riferisce al conferimento in favore di una società partecipata (unicamente) dal conferente e dai suoi familiari. L'Associazione si chiede se la presenza nella compagine societaria del conferente debba già sussistere ante conferimento ovvero sia un requisito che possa essere integrato anche post conferimento, come nel caso in cui il conferente divenga socio proprio per effetto dell'apporto.

La Circolare propende per la seconda soluzione, per il fatto che la norma considera equivalenti e pienamente fungibili tra di loro le ipotesi in cui la conferitaria sia una società di nuova costituzione e quella in cui si tratti invece di una società già esistente.

Altra importante conclusione è la seguente: *“il fatto che i conferimenti in favore di holding unipersonali siano posti sullo stesso piano di quelli in favore di holding familiari, implica logicamente che debba ormai considerarsi fisiologica e non censurabile neanche in un'ottica antiabuso l'ipotesi in cui ad esempio, dopo il conferimento in una società posseduta unicamente dal conferente, la compagine societaria della conferitaria si ampli a seguito dell'ingresso dei suoi familiari”*.

Conferimenti di holding

Ricordiamo preliminarmente che le holding devono essere individuate secondo i criteri dell'articolo 162-bis, del Tuir, e quando in base ai dati risultanti dall'ultimo bilancio chiuso e approvato il valore contabile delle partecipazioni possedute e degli altri elementi intercorrenti con i soggetti partecipati è superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale.

Un tema interpretativo che Assonime pone al riguardo è se possa farsi affidamento sullo status della società così come risultante dall'ultimo bilancio approvato ovvero se sia necessario applicare i test di prevalenza sulla base di apposito bilancio infrannuale da predisporre alla data di effettuazione del conferimento. In questo caso aiuta la Relazione illustrativa al Dlgs di riforma, ove si afferma che *“per bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio deve considerarsi l'ultimo bilancio chiuso prima del conferimento, anche se approvato dopo”*. Peraltro, questa indicazione diverge rispetto all'impostazione adottata in passato dall'Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda il tema dell'individuazione delle partecipazioni qualificate, Assonime osserva che il dato testuale del nuovo comma 2-ter, in realtà, parla di superamento delle soglie con riferimento alle partecipazioni possedute dalla holding lasciando intendere che le partecipazioni qualificate debbano identificarsi avendo riguardo alle quantità detenute direttamente o indirettamente dalla holding stessa a prescindere dal possesso partecipativo del socio/conferente. In quest'ottica, seguendo letteralmente la norma, la demoltiplicazione dovrebbe applicarsi soltanto in relazione alle partecipazioni rilevanti eventualmente possedute indirettamente dalla holding e non a quelle possedute direttamente da tale società che dovrebbero essere pertanto assunte per il loro intero ammontare.

Riportiamo a tale proposito l'esempio formulato nella circolare: *“Si pensi ad un socio/conferente che possiede il 40% di una holding Alfa, la quale a sua volta possieda il 30% di una società operativa Beta. Se si applica il demoltiplicatore includendo anche il livello partecipativo del socio la partecipata Beta dovrebbe ritenersi non qualificata ($12\%=40\%*30\%$). Viceversa, se si valuta il superamento o meno della soglia rispetto alle partecipazioni possedute dalla holding, Beta è invece una partecipazione qualificata (30%).”*

Infine, l'individuazione delle partecipazioni rilevanti e dei relativi valori contabili dovrebbe avvenire alla data di effettuazione del conferimento. Ciò implicherebbe la necessità, per il conferente, di acquisire comunque un apposito bilancio infrannuale delle società che possiedono le partecipazioni rilevanti, riferito alla data del conferimento. Secondo l'Associazione, *“tenendo però conto di quanto visto in relazione alla verifica dello status di holding, (...) sembra che per coerenza, possa anche in tal caso assumere rilevanza l'ultimo bilancio d'esercizio chiuso prima del conferimento. Sul punto, tuttavia, sarebbe opportuno un chiarimento.”*

News

DIRITTO SOCIETARIO

Responsabilità dei sindaci: primi orientamenti della giurisprudenza

Tribunale di Bari, Sentenza 24 aprile 2025

La Sentenza 24 aprile 2025 del Tribunale di Bari è una delle prime pronunce della giurisprudenza di merito sul limite alla responsabilità patrimoniale dei sindaci. In tema di responsabilità dei sindaci, la legge 35/2025, entrata in vigore il 12 aprile 2025, ha introdotto un tetto massimo alla responsabilità patrimoniale: il comma 2 dell'articolo 2407 del Codice civile stabilisce che, nei casi di colpa, la responsabilità concorrente dei sindaci è limitata ad un multiplo del compenso annuo percepito, secondo tre fasce. Su questa normativa si innesta la pronuncia del Tribunale, che prende posizione su tre aspetti interpretativi delicati.

Innanzitutto, pur in assenza di una previsione che preveda la retroattività della legge, si ritiene che la nuova norma si applichi anche ai fatti pregressi all'entrata in vigore della legge medesima, trattandosi di "previsione lato sensu procedimentale poiché si limita ad indicare al Giudice un criterio di quantificazione del danno (tetto massimo), senza che una tale interpretazione incida sulla permanenza del diritto stesso al risarcimento, limitando solo il quantum rispetto a soggetti comunque responsabili in solido con gli amministratori".

In secondo luogo, i Giudici ritengono che il limite previsto dalla norma vada riferito a ogni singolo evento dannoso causato dal sindaco, nel senso che l'indicazione del tetto massimo non riguarda cumulativamente tutte le condotte dannose, ma ciascuna delle condotte dalle quali deriva un danno, come si evince anche dalla lettera della norma ("i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di ...") che fa riferimento alla violazione dei doveri dai quali deriva un danno, manifestando, quindi, la necessità di un nesso tra ciascuna violazione ed il danno. Infine, il dato di riferimento deve essere non il compenso annuo "percepito", come si legge nel testo legislativo, ma il compenso annuo netto riconosciuto al sindaco, perché altrimenti la norma, limitativa della responsabilità patrimoniale, paradossalmente non potrebbe essere applicata qualora la società fosse inadempiente verso il sindaco. Pertanto, il termine percepito va inteso come il compenso effettivamente riconosciuto al sindaco e quindi come importo deliberato.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Non è elusiva la scissione di società semplice

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 30 aprile 2025 n. 124

Nel caso oggetto di interpello, l'Istante ha richiesto una valutazione antiabuso in relazione ad un'operazione di scissione totale di una società semplice le cui quote, allo stato attuale, sono detenute in comunione, in misura paritetica (1/3) dagli eredi del socio fondatore deceduto. La scissione totale della Società Semplice sarà a favore di tre Newco società semplici ognuna delle quali avrà come socio uno degli eredi che ne deterrà il 100 per cento delle quote.

Il progetto di scissione, redatto in data 4 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2506bis del Codice civile, prevede che l'intero compendio patrimoniale della Società Semplice sarà assegnato alle tre NewCo in misura proporzionale ai rispettivi valori economici di pertinenza dei singoli soci.

L'Agenzia ritiene che questa operazione, sebbene determini il trasferimento di beni dalla scissa alla beneficiaria, sotto il profilo fiscale non è riconducibile ad alcuna delle fattispecie reddituali elencate nell'articolo 67 del TUIR sempreché gli asset trasferiti conservino presso le singole beneficiarie il medesimo valore fiscalmente riconosciuto che avevano in capo alla scissa.

Inoltre, il concambio, in capo a ciascun socio, della partecipazione originaria nella Società Semplice con la partecipazione nella Newco non è riconducibile ad alcuna delle fattispecie impositive dell'articolo 67 del TUIR, sempreché non siano previsti eventuali ritorsi, in denaro o in natura, tra i soci concambianti. In tale ultima evenienza, ai maggiori valori si dovrebbe attribuire rilevanza impositiva, essendo in presenza di un negozio giuridico di cessione a titolo oneroso, tassabile in via ordinaria sui soci stessi.

Sulla base di queste premesse, l'Agenzia conclude che, in relazione alla rappresentata scissione, non sia configurabile alcun vantaggio fiscale ai fini delle imposte dirette di cui occorra sindacare la natura indebita ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, essendo l'operazione fiscalmente irrilevante sia in capo alla Società Semplice scissa sia in capo ai soci.

IMPOSTE DIRETTE

Per il riporto delle perdite fiscali valgono le norme dell'anno di utilizzo

Cassazione, Ordinanza 25 aprile 2025 n. 10919

L'oggetto del contenzioso riguarda la disciplina di riporto delle perdite utilizzabile in un determinato periodo di imposta.

Secondo la società contribuente, è corretto applicare la disciplina vigente nel periodo di formazione delle medesime, e cioè nel momento in cui si era «definito» il trattamento fiscale delle perdite; al contrario, l'Ufficio ritiene che si debba applicare la norma nel testo vigente alla data di utilizzo delle perdite.

La Cassazione conferma la tesi dell'Amministrazione ed afferma il seguente principio di diritto «*in tema di utilizzo delle perdite pregresse, il regime di cui all'art. 84, commi 1 e 2, TUIR nel testo integralmente sostituito dall'art. 23, comma 9, DL 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, entrato in vigore il 6 luglio 2011, si applica - in virtù del disposto di cui all'art. 23, comma 6, DL cit. - alle perdite utilizzate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso, anche se formatesi anteriormente*».

IMPOSTE INDIRETTE

Rimborso Iva anche per le migliorie su beni di terzi

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 26 marzo 2025 n. 20

L'Agenzia delle Entrate prende atto delle pronunce della giurisprudenza di legittimità e modifica il proprio orientamento in materia di diritto al rimborso dell'Iva assolta su interventi di miglioria su beni di terzi.

I giudici di legittimità hanno infatti parificato sul piano sostanziale "detrazione" e "rimborso" e hanno chiarito che, all'espressione «acquisto ... di beni ammortizzabili», utilizzata dal legislatore IVA va attribuito il significato - lato - di disponibilità di tali beni in virtù di un titolo giuridico che ne garantisca il possesso ovvero la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo.

Più specificamente, le Sezioni Unite hanno rimarcato che il concetto di 'bene ammortizzabile' non può essere correttamente inteso nel contesto giuridico dell'IVA con riferimento alle previsioni normative in materia di imposte e nemmeno risultano dirimenti le disposizioni sul bilancio contenute nel codice civile ovvero i principi contabili. Piuttosto bisogna fare riferimento alla nozione - ampia e sostanzialmente economica - di "beni di investimento" che è quella utilizzata nella direttiva (articoli 174, comma 2, lett. a) e comma 3, 188, comma 1, secondo periodo, e comma 2, 189, lett. a), 190, direttiva 2006/112/CEE) e che quindi risulta essere l'unico parametro al quale un'interpretazione 'conforme' deve affidarsi. Così definiti i beni ammortizzabili il diritto al rimborso dell'IVA, assolta dal soggetto passivo per "l'esecuzione di opere" su beni di terzi di cui abbia la detenzione, deve necessariamente essere esteso ai beni che, pur stricto sensu non ammortizzabili, sono comunque destinati all'esercizio dell'impresa per un periodo di tempo medio-lungo, appunto quali 'investimenti' (beni strumentali).

In considerazione delle pronunce della Cassazione, l'Agenzia precisa che le indicazioni fornite in passato sono da ritenersi non più attuali, con la conseguenza che l'esercente attività d'impresa o di lavoro autonomo ha diritto, al ricorrere di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa, al rimborso dell'IVA per i lavori di miglioramento, trasformazione o ampliamento dei beni dei quali ha disponibilità in virtù di un titolo giuridico che ne garantisca il possesso ovvero la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo (quale appunto è, di norma, non solo quello derivante dall'acquisizione della proprietà ovvero di un diritto reale, ma anche da un contratto di locazione/comodato), ferma restando, in ogni caso, la 'strumentalità' dei beni stessi all'esercizio dell'impresa per un periodo di tempo medio-lungo, appunto quali 'investimenti' che richiedono cioè un impiego di risorse finanziarie non contabilizzabile come costo di un singolo esercizio.

ACCERTAMENTO

Concordato preventivo biennale: online il software 2025-2026

Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa del 2 maggio 2025 n. 20

L'Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa ha reso noto che è disponibile sul sito dell'Agenzia il software "Il tuo ISA 2025 CPB" per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (Isa) e accedere alla proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb) per gli anni 2025 e 2026.

L'adesione potrà essere formalizzata insieme alla dichiarazione o in alternativa in via "autonoma" inviando il modello Cpb insieme al solo frontespizio di Redditi 2025.

Le Entrate ricordano che possono aderire al Concordato 2025-2026 i contribuenti che lo scorso anno hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli Isa e che non hanno già un'adesione in corso per il primo biennio (2024-2025).

La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressa-mente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. Società Benefit, per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.